

per stabilire i termini.

7°) PESCAZIONE :

Si è conosciuta la TRANSAZIONE del 7 maggio 1610 e pare non possi ragionevolmente dubitarsi che in circa di tal contratto sijnò trasferite nelli utenti tutte le ragioni pretese dal Regio FISCO sopra le acque e sopra il Fiume Olona, ò per lo meno se tali ragioni si pretendessero ancora restate presso il Fisco, non potranno mai esercitarsi in maniera che servino da impedimento alli UTENTI di potersi servire di dette acque e Fiume Olona in tutta libertà.

Ciò ritenuto sembra che la LIBERTA' di PESCARRE non possa impedirsi alli detti utenti altrimenti non significherebbe ciò che ha promesso in detto Istrumento il Regio Fisco, di che gli utenti " Non impediunt ne turbant quoque modo circa liberam usum et facultatem utendi dictas aquas, et flumine, et dependentibus ab eo

~~XXI~~ - Il Fiume Olona non è FIUME R E G A L E , dopo il " Mandeus vav resol. cap. 68 in fine CAROELL di servit et acqua disquis I4 sub. I7

8°) Per l'ottavo capoverso si crede l'Istanza ragionevole che neppure il Regio Fisco possa aver avuto opposizione alcuna.

9°) Per il nono cap. basterà riconoscere le NUOVE COSTITUZIONI per ricavare che dall'effetto di far ridurre le bocche secondo gli ordini si vuole bensì attenzione al Sig.r COMMISSARIO diffamatore gli Utenti prima di procedere, ma non previncerne in corso di pena né obbligo di far processo.

10) - Per il decimo cap. trattandosi di una cautela non vi è nessuna resistenza né di legge né di Editto , ma anzi e contentanza alla Ragione che dispone doversi in ogni atto sentire che può avere interesse si persuade non vi possi essendo opposizione.

II) - dovrà farsene Memoria per il caso della GRIDA seguente in
altro capo

Memoria altresì di discorrere dei SORATORI nella VISITA

GENERALE